

La sentenza di assoluzione in appello: ragioni epistemologiche e profili processuali

Gabriele Lino Verrina

Sommario: 1. Premessa e problemi di epistemologia. - 2. Questioni correlate alla sentenza di assoluzione della Corte d'assise d'appello di Perugia: a) valutazione della prova e motivazione. - 3. *Segue:* b) diritto alla prova. - 4. *Segue:* c) rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello. - 5. *Segue:* d) libero convincimento del giudice e processo indiziario. - 6. *Segue:* e) giudizio di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. - 7. *Segue:* f) valutazione della prova scientifica e convergenza delle prove. - 8. *Segue:* g) dall'unicità del fatto alla pluralità delle procedure. - 9. Ulteriori problematiche poste dal caso in esame. - 10. Riflessioni conclusive: tesi, antitesi e sintesi.

1. Premessa e problemi di epistemologia

Ci si chiede, anzitutto, perché una sentenza di condanna, che a tutta prima appare motivata, è stata “convertita” in assoluzione con formula ampiamente liberatoria dalla Corte d'assise d'appello di Perugia?

Orbene, se è fisiologico che il *factum probandum*, che io chiamo il “tema di prova”, possa essere diversamente valutato da giudici diversi, non può, tuttavia, prescindere, per l'accertamento della verità, dalla corretta valutazione della “catena probatoria” che deve concludersi da un fatto probatorio ad un altro, fino al definitivo *tema della prova, che costituisce un “fatto giuridico”* e, cioè, un fatto da cui discende la conseguenza giuridica a norma di legge.

Se il compito dello statista è quello di trovare la probabilità che il tema della prova sia vero, il compito del giudice è quello di stabilire in che misura il tema sia stato “provato”, il che significa trovare il valore probatorio totale dei fatti e non limitarsi arbitrariamente alla valutazione di uno di essi.

Uno dei problemi fondamentali dell'epistemologia è, infatti, quello di stabilire come plurime e differenti prove incidano sul giudizio definitivo quando siano considerate congiuntamente in una visione organica ed unitaria.

E' necessario procedere, dunque, attraverso il concorso funzionale di plurimi fatti probatori, i quali, se valutati uno per uno, hanno un insufficiente valore probatorio, mentre possono averlo nella loro convergenza.

Come potrebbe essere formulata una regola di calcolo di validità generale? Non è difficile costruirla, poiché quando il valore probatorio di una prova è x e quello di un'altra è y , la forza congiunta sarà $x+y$. Di passaggio, vorrei far notare che il valore probatorio del “*tema di prova*” dipende dalla probabilità del fatto oggetto del giudizio.

Così, se diversi testimoni affermano all'unisono fatti ben determinati, allora il *corpus* complessivo delle prove deve essere attentamente vagliato. Per giungere alla decisione finale occorre vagliare il *corpus* complessivo delle prove. E' evidente, pertanto, che la ricostruzione fattuale, posta alla base della decisione “*giusta*”, deve essere conforme ad una verità che non può assurgere a meta ultima ed assoluta, cui tutto sia subordinato, dell'attività giurisdizionale.

Il giudice determina il proprio convincimento attraverso un succedersi di decisioni parziali, giacché <<è attraverso una serie di sistemazioni intermedie che si raggiunge la sistemazione finale>>¹. La ricerca della verità “*ex probabilibus procedit*”, con sillogismo dialettico. Vanno, in ultima analisi, respinte le due posizioni estreme dello scientismo, che presume di raggiungere la verità, e dello scetticismo, che professa un dubbio radicale.

Il dubbio deve essere il motore della ricerca della verità e suggerire un atteggiamento di prudenza che non deve, tuttavia, prescindere da una esaustiva valutazione probatoria² e da una persistente ricerca della verità.

¹ DEWEY, *Logica, teoria dell'indagine*, 1939, trad. it., Torino, 1965, 178; G. UBERTIS, *Prova (in generale)*, in *Digesto disc. pen.*, X, Torino, 1995, 303; A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, 1971, Cap. I, § 1. La formazione delle tecniche del ragionamento probabile: il “*liberaliter disputare*”, nonché § 3. Conclusione, 231-253. L'Autore auspica che la scienza processualistica sia sempre più permeata dalle comparazioni e dalla storia e ritiene di non aver fatto cosa inutile richiamando, nella ricerca, l'attenzione sull'esistenza di una concezione classica della prova come *argumentum*, e sulla esistenza di una logica del probabile e del verosimile, legate alle tecniche di una *ratio* dialettica e all'idea di una verità probabile, costruita in relazione alle tecniche e alla problematica del processo. La ricostruzione del fatto (contrapposta da un “*accertamento*” supposto “*obbiettivo*”) è connessa ad un approccio dialettico dell'attività giudiziaria.

² G. DE LUCA, *Il sistema delle prove penali e il principio del libero convincimento nel nuovo rito*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1992, 1275, dove si sostiene che soltanto «attraverso la comunicazione intersoggettiva si arriva a tra-